



*Prefettura di Reggio Emilia  
Ufficio Territoriale del Governo*



**ADDENDUM**

**AI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI  
INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE  
DELL'EDILIZIA PRIVATA E DELL'URBANISTICA SOTTOSCRITTI DAI COMUNI  
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  
CON LA PREFETTURA DI REGGIO EMILIA  
IN DATA 19 NOVEMBRE 2015 E 22 GIUGNO 2016**

**REGGIO EMILIA, \_\_\_\_\_**



Il Comune di Reggio Emilia ha sottoscritto con la Prefettura di Reggio Emilia in data 19 novembre 2015 il Protocollo per la prevenzione dell'infiltrazione della criminalità organizzata nell'edilizia privata. Analogo Protocollo è stato poi sottoscritto il 22 giugno 2016 anche da tutti gli altri Comuni della provincia.

A distanza rispettivamente di sei e cinque anni i medesimi sono stati oggetto di attenta verifica, anche alla luce delle disposizioni legislative frattanto intervenute in materia di edilizia.

I Comuni e la Prefettura considerano ancora attuale e particolarmente opportuna tale iniziativa e ritengono che, a distanza di alcuni anni e forti dell'esperienza maturata, sia necessario precisare alcune disposizioni del Protocollo per migliorarne l'efficacia e semplificarne l'applicazione.

La Prefettura di Reggio Emilia, i Comuni della provincia di Reggio Emilia e, per quanto di competenza, la Provincia di Reggio Emilia, come in calce rappresentati dai rispettivi rappresentanti legali, confermano i contenuti dei Protocolli sottoscritti e convengono di condividere le seguenti disposizioni integrative.

### **1. Soggetti**

I controlli antimafia di cui ai citati protocolli si applicano nei confronti:

- a) di soggetti titolari di Partita Iva, anche nella forma di impresa individuale;
- b) dell'esecutore principale e in ogni caso e nei confronti della ditta esecutrice delle opere edili;
- c) dei soggetti cessionari a qualunque titolo degli atti negoziali di cui al successivo art. 3, degli intestatari dei titoli di cui all'art. 2 e dei relativi contratti di esecuzione lavori, nelle percentuali previste per il titolo originario, oltre che in tutti i casi in cui il cedente risulti destinatario di una informazione antimafia interdittiva o del diniego di iscrizione alla white list.

### **2. Titoli dichiarativi.**

L'informazione antimafia viene richiesta, con le modalità del successivo art.8, oltre che per i permessi a costruire, anche per una percentuale pari ad almeno il 10% dei titoli edilizi a carattere dichiarativo, indipendentemente dal valore dei lavori, relativamente alle imprese esecutrici e agli intestatari; le informazioni necessarie per l'accertamento antimafia vengono richieste solo per le SCIA e le CILA sottoposte a controllo a seguito di estrazione casuale. Ogni Comune procede all'individuazione delle ditte soggette al controllo a campione utilizzando criteri di casualità, tramite l'utilizzo di strumenti informatici, che garantiscano imparzialità, trasparenza e tracciabilità.

### **3. Atti urbanistici**



La disciplina prevista per gli strumenti negoziali di cui al Capo II del Titolo IV della L. R. 24/2017 si applica ad ogni tipologia di accordo e convenzione in ambito urbanistico, comprese le convenzioni previste dalla medesima legge regionale e dalle discipline urbanistiche previgenti ancora efficaci.

#### **4. White list**

L'iscrizione alle white list di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e s.m.i e di cui all'art. 5 bis del D.L. n. 74/2012 tiene luogo dell'informazione e della comunicazione antimafia per tutti i fini di cui ai precedenti articoli 2 e 3; pertanto prima di richiedere l'informazione antimafia o di avviare il procedimento per l'acquisizione della comunicazione antimafia il Comune verificherà se la ditta risulti iscritta nelle white list della Prefettura, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni. In caso di esito positivo la procedura antimafia si ritiene assolta, fatto salvo l'obbligo di comunicare alla Prefettura l'avvenuta consultazione. Al fine di rendere più efficace il ricorso alle white list, gli enti sottoscrittori si impegnano a promuovere la diffusione dell'iscrizione nella "White list" della Prefettura come strumento di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'economia legale.

#### **5. Rilascio dei titoli edilizi.**

I titoli edilizi di cui al precedente art. 2 sono rilasciati e hanno efficacia nei termini previsti dalla vigente disciplina regionale e nazionale, anche nel caso in cui entro tali termini non siano state acquisite la comunicazione o l'informazione antimafia.

#### **6. Misure conseguenti il rilascio di informazione interdittiva.**

In caso di informazione o comunicazione ostativa relativamente a persone giuridiche, imprese individuali o società, richiedenti il Permesso di Costruire, l'Amministrazione comunale provvederà a non rilasciare il titolo edilizio con comunicazione di preavviso di diniego di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 qualora ancora in fase istruttoria, ovvero se il titolo è stato rilasciato, si procederà alla sua sospensione immediata, correlata alla definizione del procedimento di accertamento della sua decadenza ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. f) del Codice Antimafia; non è comunque preclusa la valutazione di avviare il procedimento per l'annullamento d'ufficio ai sensi e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 21-nonies della Legge 241/1990, valutando la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico e la tempestività del provvedimento stesso. A tal scopo, si precisa che, come previsto dall'art. 19 comma 4 della L. 241/1990, l'annullamento potrà intervenire anche oltre il termine di cui all'art. 21-nonies qualora il titolo edilizio sia stato rilasciato sulla base di false dichiarazioni accertate con sentenza passata in giudicato.



In caso di informazione ostativa o comunicazione ostativa relativamente a imprese individuali o società esecutrici di lavori del titolo edilizio, l'Amministrazione comunale provvederà a notificare l'ordinanza di sospensione lavori (a carico del soggetto richiedente, impresa esecutrice e direttore lavori) fino a quando non viene comunicato il subentro di una nuova impresa esecutrice.

In caso di informazione ostativa o comunicazione ostativa relativamente a persone giuridiche, imprese individuali o società, intestatari di Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA) o di Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) pervenuta prima che siano decorsi 30 gg, il dirigente emette ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria, la Prefettura e il consiglio dell'ordine di appartenenza. Qualora l'interdittiva pervenga successivamente al termine di cui sopra, si verificano i presupposti per agire in via di autotutela ex 21-nonies della L. 241/1990. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'art. 21-nonies comma 2-bis. della Legge 241/1990.

Le misure di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di intervento edilizio in corso di ultimazione con ciò intendendo una sua percentuale di realizzo superiore al 50% calcolata sulla base del valore dei lavori eseguiti e da eseguirsi.

## **7. Clausole**

La modulistica relativa ai titoli edilizi riporta in modo chiaro ed evidente le disposizioni in materia di controlli antimafia che i titolari debbono dichiarare di accettare senza riserva alcuna. In particolare gli intestatari di permessi di costruire, di SCIA e di CILA si obbligano a prevedere nei contratti relativi all'esecuzione delle opere, clausole che consentano al committente la risoluzione del contratto in caso in cui la ditta esecutrice sia destinataria di comunicazione o informazione ostativa

Per i titoli edilizi nella comunicazione degli adempimenti da effettuarsi da parte del committente per il rilascio o il perfezionamento del titolo e nella modulistica, ciascun comune inserisce apposita clausola con la quale si informa che sono in corso le verifiche antimafia prescritte dal presente protocollo.

## **8. Ufficio associato legalità (UAL)**

Le parti si danno reciprocamente atto dell'avvenuta costituzione tra i Comuni della Provincia di Reggio Emilia e la Provincia stessa dell'Ufficio Associato Legalità (UAL) con la finalità di fornire assistenza ai comuni e rendere più semplice ed efficiente l'acquisizione della documentazione antimafia di cui al presente protocollo.



I comuni inoltrano, mediante apposito applicativo, le richieste di accertamenti antimafia all'UAL che provvede al loro inserimento nella Banca Dati Nazionale Antimafia, secondo quanto previsto dal presente Protocollo.

La Prefettura trasmette allo UAL, senza necessità di specifica richiesta, gli esiti degli accertamenti, comprese le informazioni a carattere interdittivo. Sarà cura dello UAL il successivo inoltro ai comuni richiedenti.

### **9. Misure di semplificazione**

Qualora la BDNA rilasciasse al momento dell'inserimento l'informativa liberatoria provvisoria lo UAL ne darà informazione al Comune che potrà avvalersene ai fini del presente protocollo, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.6.

Al fine di contenere il numero degli accertamenti avviati in forza del presente protocollo e accelerarne l'istruttoria, le parti convengono che le comunicazioni e le informative, anche a carattere liberatorio o interdittivo, emesse dalla BDNA si considerano efficaci, entro il loro termine previsto, anche in relazione a ulteriori richieste di accertamento pervenute dai comuni, senza necessità di avviare una nuova istruttoria presso la BDNA, salvo siano intervenute variazioni nell'assetto proprietario o tecnico.

### **10. Decorrenza e durata del Protocollo**

Il presente Addendum è efficace dal 1° gennaio 2022.

L'efficacia del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia con la Prefettura di Reggio Emilia in data 19 novembre 2015 e del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica sottoscritto da tutti gli altri Comuni della provincia di Reggio Emilia con la Prefettura di Reggio Emilia in data 22 giugno 2016, così come integrati dal presente Addendum, si intende a tempo indeterminato. Le parti si danno reciprocamente atto che, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia, analoga efficacia avrà anche il Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni dei lavori pubblici, finora sottoscritto dagli enti aderenti al presente atto.

E' fatta salva la possibilità di ciascuno dei sottoscrittori di revocarne l'adesione con un preavviso di almeno tre mesi. La revoca dell'adesione da parte della prefettura comporta la decadenza del Protocollo.



*Prefettura di Reggio Emilia  
Ufficio Territoriale del Governo*



PROVINCIA  
DI REGGIO EMILIA

Il presente addendum viene sottoscritto dalla Prefettura di Reggio Emilia nella persona del Prefetto, dai sindaci legali rappresentanti dei Comuni della provincia di Reggio Emilia e dal Presidente della Provincia di Reggio Emilia in qualità di ente titolare dell'Ufficio associato legalità.

Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Emilia, \_\_\_\_\_

Il Prefetto di Reggio Emilia \_\_\_\_\_

Il Presidente della Provincia di Reggio Emilia \_\_\_\_\_

Per il Comune di Albinea \_\_\_\_\_

Per il Comune di Bagnolo in Piano \_\_\_\_\_

Per il Comune di Baiso \_\_\_\_\_

Per il Comune di Bibbiano \_\_\_\_\_

Per il Comune di Boretto \_\_\_\_\_

Per il Comune di Brescello \_\_\_\_\_

Per il Comune di Cadelbosco di Sopra \_\_\_\_\_

Per il Comune di Campagnola Emilia \_\_\_\_\_

Per il Comune di Campegine \_\_\_\_\_

Per il Comune di Canossa \_\_\_\_\_

Per il Comune di Carpineti \_\_\_\_\_

Per il Comune di Casalgrande \_\_\_\_\_

Per il Comune di Casina \_\_\_\_\_

Per il Comune di Castellarano \_\_\_\_\_

Per il Comune di Castelnovo di Sotto \_\_\_\_\_

Per il Comune di Castelnovo ne' Monti \_\_\_\_\_

Per il Comune di Cavriago \_\_\_\_\_

Per il Comune di Correggio \_\_\_\_\_



*Prefettura di Reggio Emilia*  
*Ufficio Territoriale del Governo*



PROVINCIA  
DI REGGIO EMILIA

- Per il Comune di Fabbrico \_\_\_\_\_
- Per il Comune di Gattatico \_\_\_\_\_
- Per il Comune di Gualtieri \_\_\_\_\_
- Per il Comune di Guastalla \_\_\_\_\_
- Per il Comune di Luzzara \_\_\_\_\_
- Per il Comune di Montecchio Emilia \_\_\_\_\_
- Per il Comune di Novellara \_\_\_\_\_
- Per il Comune di Poviglio \_\_\_\_\_
- Per il Comune di Quattro Castella \_\_\_\_\_
- Per il Comune di Reggio Emilia \_\_\_\_\_
- Per il Comune di Reggiolo \_\_\_\_\_
- Per il Comune di Rio Saliceto \_\_\_\_\_
- Per il Comune di Rolo \_\_\_\_\_
- Per il Comune di Rubiera \_\_\_\_\_
- Per il comune di San Martino in Rio \_\_\_\_\_
- Per il Comune di San Polo d'Enza \_\_\_\_\_
- Per il Comune di Sant'Ilario d'Enza \_\_\_\_\_
- Per il Comune di Scandiano \_\_\_\_\_
- Per il Comune di Toano \_\_\_\_\_
- Per il Comune di Vetto \_\_\_\_\_
- Per il Comune di Vezzano sul Crostolo \_\_\_\_\_
- Per il Comune di Viano \_\_\_\_\_
- Per il Comune di Villa Minozzo \_\_\_\_\_
- Per il Comune di Ventasso \_\_\_\_\_
- Per l'Unione Pianura Reggiana \_\_\_\_\_
- Per L'Unione Bassa Reggiana \_\_\_\_\_



*Prefettura di Reggio Emilia*  
*Ufficio Territoriale del Governo*



Per l'Unione Appennino Reggiano \_\_\_\_\_